

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1939)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MARZI, FERRARI, ALESSANDRINI, TORELLI, PACINI, AZIMONTI E BIAGI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1975

### Inquadramento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori dipendenti da cooperative agricole

ONOREVOLI SENATORI. — L'entrata in vigore della legge 16 aprile 1974, n. 114, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, recante norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali, ha definitivamente risolto l'annosa questione dell'inquadramento ai fini previdenziali delle società cooperative iscritte in settori diversi da quello agricolo, che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci.

All'articolo 20, primo comma, punto 3), la citata legge, nello stabilire la misura dell'aliquota contributiva ai fini degli assegni familiari, ha espressamente annoverato tra i datori di lavoro agricoli le « cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale — sezione agricola — ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci », precisando al quarto comma dello stesso articolo che all'accertamento ed alla riscossione dei contributi dovuti per tutti gli operai dipendenti dai datori di lavoro di cui al punto 3)

si provvede mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

L'esigenza manifestata e da tutti avvertita di impedire che fossero fugate le aspettative, legittimamente acquisite nel tempo dagli operai con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, a trattamenti, soprattutto pensionistici, direttamente correlati alle loro effettive retribuzioni ci è apparsa di particolare urgenza.

In favore di costoro, quindi, il presente disegno di legge si propone di mantenere la tutela previdenziale fin qui goduta, consentendo loro di fruire dell'indennità di malattia e per inabilità temporanea a seguito di infortunio e — soprattutto — del trattamento di quiescenza, direttamente commisurati alla retribuzione effettiva calcolata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anzichè ai salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Al mantenimento dell'equiparazione, così realizzato, da parte degli operai in questione ai trattamenti più favorevoli sono chiamati anche le cooperative e loro consorzi, che,

nella consapevolezza del fine sociale da perseguire, si assoggettano all'onere del versamento di un contributo aggiuntivo per le assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, contro le malattie e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per le altre prestazioni indicate nel presente disegno di legge, su quella fascia di retribuzione che va dal salario convenzionale determinato ai sensi del citato articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica numero 488 del 1968 alla retribuzione reale lorda.

Come si vede, quindi, si è tenuto ampiamente conto anche delle esigenze delle gestioni assicurative interessate, contemperando le loro necessità di cassa con quelle dei lavoratori ad aver titolo a prestazioni giuste.

Per ciò che concerne, in particolare, le esenzioni e le riduzioni di cui godono le aziende agricole — o talune categorie di esse — di particolare importanza ci sembra la di-

sposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge là dove, nel mantenere le agevolazioni di cui sopra che attualmente esistono, limita la contribuzione per le assicurazioni in parola, per gli organismi cooperativi siti in comuni montani al di sopra dei 700 metri, alla sola quota dovuta sulla fascia retributiva eccedente il salario medio convenzionale.

Onorevoli senatori, nella certezza che così operando non possiamo che accelerare il processo di aggregazione attorno al fertile strumento di progresso civile e sociale che è la cooperazione, soprattutto in un campo delicato e vitale per la prosperità nazionale come quello agricolo, il disegno di legge intende saldare in un sistema di sicurezza sociale più avanzato ed equo la condizione dell'operaio dei campi a quella dell'operaio di città, non più divisi da incomprensibili e superati privilegi.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 per gli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendenti dagli organismi cooperativi di cui al punto 3) del primo comma dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1974, n. 114, che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci, le prestazioni economiche relative all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, all'assicurazione contro le malattie, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al trattamento sostitutivo della retribuzione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole ed al trattamento speciale spettante ai lavoratori a tempo determinato in luogo dell'indennità di disoccupazione agricola sono calcolate sulla retribuzione effettiva determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A tal fine, a decorrere dalla stessa data, per gli anzidetti operai, oltre i contributi previsti dalla procedura vigente per la contribuzione agricola unificata sui salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è dovuta una contribuzione aggiuntiva calcolata sulla differenza tra l'importo giornaliero dei salari medi convenzionali e l'importo della retribuzione media giornaliera determinata in base alla retribuzione effettiva annua e in relazione al numero di giornate di iscrizione negli elenchi per l'attività svolta alle dipendenze degli organismi cooperativi.

Tale contribuzione è dovuta per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole con le stesse misure e modalità previste per il settore agricolo; per l'assicurazione contro le malattie è dovuta nella aliquota percentuale prevista nel penultimo comma dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 239; per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è dovuta nella aliquota percentuale prevista nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54.

Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui sopra il numero di giornate di lavoro effettuate e l'importo della retribuzione effettiva annua devono essere denunciati al competente ufficio contributi agricoli unificati entro 30 giorni dalla fine dell'anno solare.

Non si applicano, ai fini della riscossione della anzidetta contribuzione aggiuntiva, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

#### Art. 2.

Il numero di giornate di lavoro effettuate dai lavoratori di cui al precedente articolo per l'attività svolta alle dipendenze degli organismi cooperativi di cui trattasi è indicato separatamente negli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura.

Ai fini della determinazione del trattamento speciale di disoccupazione agricola per gli operai a tempo determinato e dell'accredito dei contributi figurativi si fa riferimento alla media giornaliera tra la retribuzione effettiva annua percepita per l'attività svolta alle dipendenze degli organismi cooperativi e la retribuzione convenzionale annua relativa ad eventuale attività svolta alle dipendenze di altri datori di lavoro agricoli.

### Art. 3.

Per i lavoratori di cui all'articolo 1 l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro e da malattia professionale è stabilita nel 60 per cento della retribuzione media giornaliera effettiva dei 15 giorni precedenti l'insorgere dell'evento per i primi 90 giorni e nel 75 per cento a partire dal 91° giorno anche non continuativo.

Parimenti l'indennità giornaliera di malattia è calcolata sulla retribuzione media giornaliera effettiva dei 15 giorni precedenti l'insorgere dell'evento.

Per la determinazione dell'ammontare delle anzidette prestazioni il datore di lavoro è tenuto a comunicare al competente ente assicuratore la retribuzione giornaliera effettiva, calcolata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, corrisposta ai lavoratori interessati nei 15 giorni precedenti l'insorgere dell'evento.

### Art. 4.

La Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, ed ognuna delle Commissioni regionali e provinciali di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, nonché il Comitato speciale di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sono integrati da due rappresentanti della cooperazione, designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.